SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

IL CONTROLLO UFFICIALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE NEL TRASPORTO MODENA 17 – 18 MAGGIO 2012

DR. SCARDINO GIUSEPPE

DIRIGENTE VETERINARIO AUSL MODENA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

SANZIONI AMMINISTRATIVE:

OBBLIGATO IN SOLIDO O CONCORSO,

SANZIONI NEI CONFRONTI DI

TRASPORTATORI ESTERI. FERMO

AMMINISTRATIVO

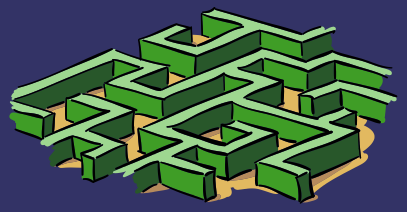

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 24 Novembre 1981 n. 689(modifica del sistema penale)
- Reg. (CE.) 1/2005 del 22/ Dicembre 2004 (sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive CE 64/432/CEE e 93/119/CEE e il Reg. (CE) n. 1255/97)
- Decreto Legislativo 25 Luglio 2007 n. 151 (Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate)
- Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada)
  - Art 727 C.P.
  - Art 544 Ter C.P

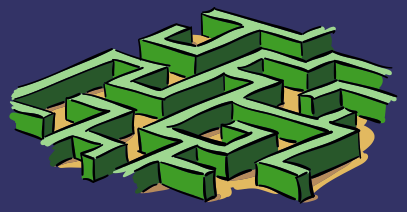

Principali violazioni del Reg. CE 1/2005

- Violazioni sull'autorizzazione al trasporto
- Violazioni sugli attestati d'idoneità
- Violazioni documentali
- Violazioni sulle caratteristiche dei mezzi
- Violazioni sulla omologazione degli automezzi (trasporti superiori alle 8 ore)
- Violazione alle norme sul benessere animale

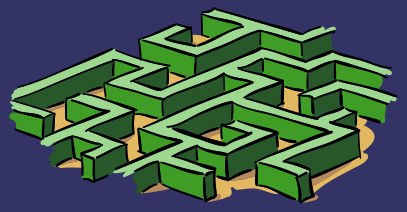

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Concorso di persone

Art. 5 della Legge 689/81.

“ Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questo disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. “

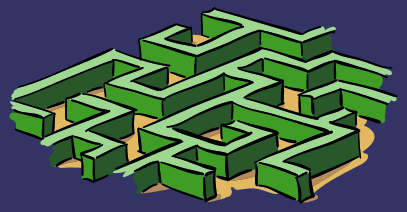

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obbligato in solido

Art. 6 della legge 689/81
(principio di solidarietà)

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Definizioni

- Trasportatore: persona fisica o giuridica che trasporta animali per conto proprio o conto terzi; (detentore dell'autorizzazione art. 6 Reg. (CE) 1/2005)
- Conducente/detentore: persona fisica o giuridica, a esclusione del trasportatore che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea;
- Guardiano: persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante il viaggio.

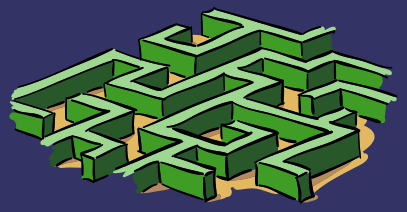

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Violazioni concernenti le norme sull'autorizzazione al trasporto

All'art. 3 del D.Lgs. 151/07

- Il trasportatore è obbligato in solido con il conducente se questi esegue un trasporto di animali senza avere sul mezzo l'autorizzazione al trasporto o copia conforme della stessa .... da € 200,00 e € 600,00

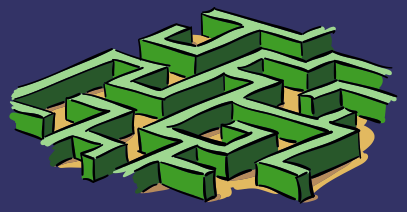

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Violazione delle norme concernenti il certificato d'idoneità del conducente o del guardiano

Art. 4 comma 2 D.Lgs. 151/07

sono obbligati in solido con il conducente o il guardiano il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o guardiano privo di attestato d'idoneità o con certificato scaduto o revocato

- Da € 1500 a € 4500

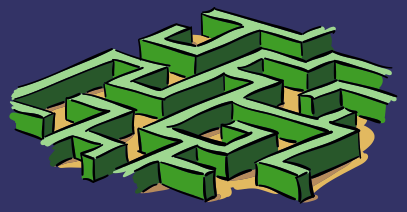

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Irregolarità o mancanza della documentazione

Art. 5 comma 3 D.Lgs. 151/07

Fuori dai casi di concorso nelle violazioni l'organizzatore e il trasportatore sono obbligati in solido con il violatore(trasportatore, conducente, organizzatore)

- Da € 1000 a € 3000

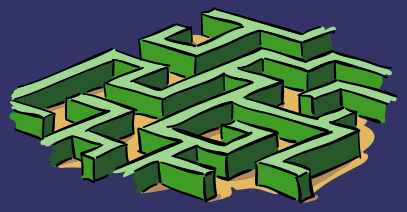

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto

Art. 6 comma 2 D. Lgs. 151/07

Fuori dei casi di concorso nella violazione l'organizzatore e il trasportatore sono obbligati in solido con il violatore se viene effettuato un viaggio superiore alle 8 ore con mezzo privo di certificato di omologazione.

- Da € 1000 a € 3000

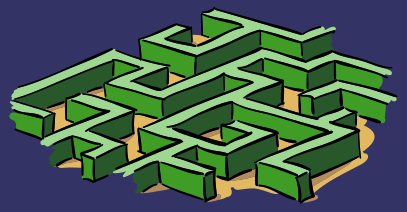

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Violazione alle norme relative al benessere degli animali

Art. 7 comma 7 e allegati 1 e 3 D.Lgs 151/07

" Fuori dai casi di concorso nelle violazioni agli allegati 1 e 3 il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore

- Comma 1 (requisiti d'idoneità) da € 1000 a € 6000
- Comma 3 (pratiche di trasporto) da € 1000 a € 3000

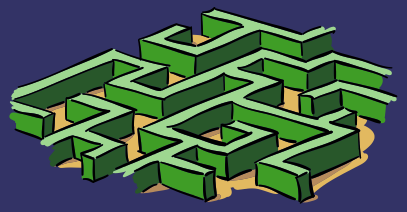

Idoneità al trasporto
allegato 1 D.L.vo 151/07

1. Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, ne' le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.
2. Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno, inoltre, considerati idonei al trasporto se:
   a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
   b) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
   c) sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
   d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non e' ancora completamente cicatrizzato;
   e) sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di meno di dieci giorni, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km.
3. Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se:
   a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario;
   b) sono trasportati ai fini della direttiva 86/609/CEE del Consiglio (1) se la malattia o la lesione e' parte del programma di ricerca;
   c) sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale trasporto e' consentito soltanto se ciò non causa all'animale sofferenze o maltrattamenti inutili e sono animali che sono stati sottoposti a procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche, quali la decorazione o la castrazione, purche' le ferite siano completamente cicatrizzate.

Articoli del codice penale introdotti dall'art. 1 della L. 189/04

Art. 544-ter. (Maltrattamento di animali)

- Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro..... (omissis). La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 3 Legge 189/2004

1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, **di trasporto**, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente

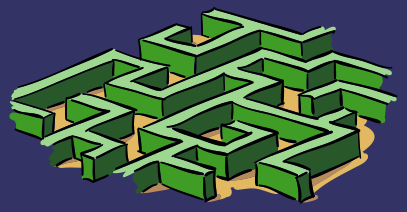

Art. 727 (Abbandono di animali)

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze".

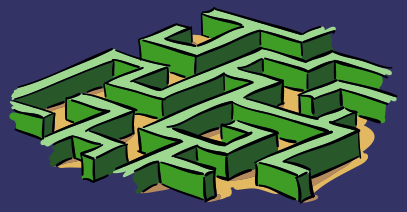

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Sanzioni Accessorie

- Art. 9 comma 1D. Lgs 151/07 (requisiti idoneità)

Il trasportatore che con lo stesso mezzo compie due violazioni dell'art. 7 comma 1 accertate in modo definitivo nel periodo di 3 anni sospensione da 1 a 3 mesi. Se il periodo tra le due violazioni è inferiore a 3 mesi sospensione di 3 mesi.

- Art. 9 comma 2 D. Lgs 151/07 (requisiti automezzo)

Il trasportatore che con lo stesso mezzo compie 3 violazioni accertate in modo definitivo dell'art. 7 comma 2 nel periodo di 3 anni sospensione da 15 gg a 2 mesi. Se il periodo tra le due violazioni è inferiore a 3 mesi sospensione di 2 mesi.

- Art. 9 comma 3

Il trasportatore che con lo stesso mezzo compie 5 violazioni accertate in modo definitivo dell'art. 7 comma 1 e 2 nel periodo di 3 anni revoca dell'autorizzazione;

- Art. 9 comma 4 (violenza sugli animali)

Il trasportatore in caso di violazione all'art. 7 comma 6 è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione da 15 gg a 2 mesi. In caso di reiterazione revoca dell'autorizzazione.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Sanzioni nei confronti di trasportatori esteri

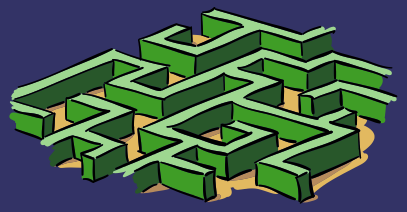

POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI DI LEGALITA' NEL SETTORE DEL TRASPORTO INTERNAZIONALE DEGLI ANIMALI VIVI

(protocollo operativo firmato il 19/09/2011 tra Ministero della salute Ministero dell'interno)

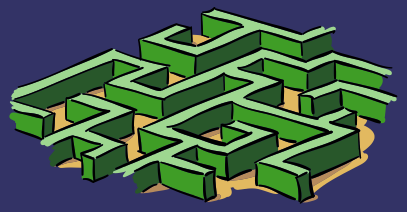

Controlli congiunti tra personale Polizia Stradale – UVAC – Servizi Veterinari

- La Polizia Stradale procederà all'accertamento e alla verbalizzazione delle sole violazioni al codice della strada;
- UVAC e Servizi Veterinari redigeranno il verbale di accertamento e verbalizzazione delle violazioni al Reg. CE 1/2005 con il previsto verbale.
- proventi allo stato e UVAC destinataria degli scritti difensivi (mezzi comunitari o extracomunitari)
- Proventi e scritti difensivi all'autorità sanitaria regionale (in ambito nazionale);
- Nel caso di violazioni commesse da mezzo immatricolato all'estero per cui si renda necessario il fermo amministrativo, allo scopo provvederà la Polizia Stradale con l'indicazione del personale dell'UVAC e/o Servizio Veterinario che ha concorso all'accertamento

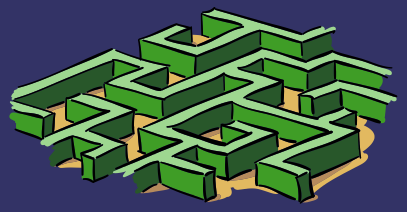

Nel caso di controlli effettuati esclusivamente da operatori della Polizia Stradale, questi redigeranno autonomamente, nel caso in cui non incidano sulla salute ed il benessere degli animali, il verbale di sanzione amministrativa per le violazioni al reg. Ce 1/2005 in caso di irregolarità di tipo:

- Documentale /autorizzativo;
- Strutturale del veicolo;
- Di pianificazione e gestione del viaggio

mentre nel caso di contestazioni di irregolarità che implicano una valutazione dello stato di stress/benessere o di salute degli animali dovrà sempre essere richiesto l'intervento dei Servizi Veterinari privilegiando nei trasporti internazionale l'UVAC.

Art. 214 D.Lgs 30/04/1982 n. 285

Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario nominato custode o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 731,00 a euro 2.928,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214 bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2 quater , e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia
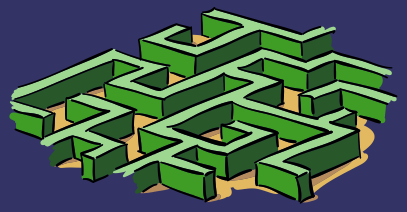
Grazie per l'attenzione